

**REGOLAMENTO
ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI
CRITERI E MODALITA' PER
L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD
ENTI ED ASSOCIAZIONI AI SENSI
DELL'ART. 12 LEGGE 241/90**

ART. 1 - CONTENUTO

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento dell' Albo delle Associazioni operanti nell'ambito del territorio comunale finalizzato alla valorizzazione delle libere forme associative, secondo i principi *del d.lgs 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 46 dello Statuto comunale vigente.*
2. Fissa inoltre i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi ad Enti ed Associazioni, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/90 e *s.m.i.*

ART. 2 FORME ASSOCIATIVE

1. Ai fini del presente regolamento è considerata forma associativa ogni organismo liberamente costituito e ogni organizzazione di volontariato con finalità apprezzabili sotto il profilo del pubblico interesse e senza fini di lucro che operi nel campo politico, religioso, culturale, scientifico, sociale, artistico, ricreativo e sportivo.
2. Le associazioni possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini purchè la loro costituzione risulti da atto pubblico o da verbale sottoscritto da tutti i promotori.

ART. 3 - ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

1. E' istituito presso il Comune di Somma Lombardo l'Albo comunale delle Associazioni operanti in ambito comunale.
2. L'Albo è articolato nei seguenti settori :
 - a) **sociale**: comprendente associazioni che operano nel campo sociosanitario e filantropico;
 - b) **culturale**: comprendente associazioni che operano nel campo dei beni culturali, dell'istruzione, della educazione permanente, della formazione, delle attività culturali e artistiche, folcloristiche e storiche;
 - c) **diritti** civili comprendente associazioni finalizzate alla tutela dei diritti dei cittadini, alla tutela ambientale, e protezione animali;

- d) **sportivo e ricreativo**: comprendente associazioni che si propongono l'organizzazione e la diffusione di attività nel campo ricreativo e sportivo.
3. Possono iscriversi all'Albo le Associazioni:
- a) in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2;
 - b) operanti da almeno 1 anno nell'ambito comunale;
 - c) che rendano annualmente disponibile il bilancio e il conto consuntivo o una relazione economica.
4. Non sono sottoposte all'obbligo di operare almeno da un anno in ambito comunale le associazioni costituite da soci in prevalenza residenti a Somma Lombardo.
5. Il provvedimento di iscrizione all'Albo viene assunto dalla Commissione Partecipazione.
6. Annualmente il Presidente della Commissione Partecipazione relaziona al Consiglio Comunale sulla situazione dell'Albo delle Associazioni.

ART. 4 - PROCEDIMENTO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1. Il procedimento finalizzato all'iscrizione all'Albo delle associazioni consta delle seguenti fasi:
 - a) istanza dell'Associazione mediante compilazione di apposito formulario fornito dall'Amministrazione Comunale;
 - b) istruttoria del funzionario responsabile;
 - c) esame della richiesta da parte della Commissione Partecipazione;
 - d) comunicazione all'Associazione dell'esito della domanda.
2. Il termine entro il quale il procedimento si deve concludere è stabilito in gg. 60 decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.
3. L'unità organizzativa competente è l'Ufficio Affari Generali.
4. L'iscrizione dell'Associazione permane e non deve essere rinnovata. All'Associazione può essere richiesto di comunicare, a mezzo questionario fornito dall'Amministrazione, le variazioni intervenute dal momento dell'avvenuta iscrizione.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare, in qualsiasi momento, l'esistenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione.
6. Avverso il diniego di iscrizione è ammesso ricorso al Sindaco.

ART. 5 - L'ISTANZA DEL RICHIEDENTE

1. *Il rappresentante dell'Associazione che intende essere iscritta all'Albo delle Associazioni presenta richiesta scritta.*
2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione e redatta su modello predisposto dall'Amministrazione Comunale, è indirizzata al Presidente della Commissione Partecipazione e deve contenere:
 - a) il nome, la sede e le finalità dell'Associazione;
 - b) dichiarazione di assenza ai fini di lucro.
 - c) dichiarazione da parte del rappresentante legale in ordine all'entità numerica degli associati;
 - d) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative;
 - e) dichiarazione dalla quale risulti il settore di attività dell'Associazione.
3. Alla domanda devono essere allegate:
 - a) copia dello statuto dell'associazione o del verbale di costituzione sottoscritto dai soci promotori;
 - b) copia dell'ultimo consuntivo o relazione economica sostitutiva.

ART. 6 - L'ISTRUTTORIA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il responsabile del procedimento istruisce l'istanza, in particolare:

- a) valuta le condizioni di ammissibilità in relazione ai requisiti e a ogni altro presupposto rilevante ai fini dell'iscrizione all'Albo;
- b) accerta d'ufficio i fatti e le circostanze dichiarate nella domanda, chiedendo, se del caso, il rilascio di dichiarazioni integrative e/o rettificative;
- c) cura le comunicazioni previste dalla Legge 241/1990;
- d) trasmette gli atti alla Commissione Partecipazione per l'iscrizione all'Albo.

ART. 7 - IL PROVVEDIMENTO DELLA COMMISSIONE PARTECIPAZIONE

1. La Commissione Partecipazione adotta le proprie determinazioni, motivando il provvedimento. Tali motivazioni devono essere portate a conoscenza dell'Associazione stessa.

ART. 8 - REVISIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1. *L'Albo delle Associazioni è soggetto a revisione semestrale, nei mesi di maggio e novembre, finalizzata a:*
 - a) verificare il permanere dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione;
 - b) accettare la domanda di iscrizione di nuove Associazioni.
2. Per i fini indicati al comma a) le Associazioni già iscritte sono tenute a comunicare per iscritto le eventuali variazioni intervenute nello Statuto, nell'atto costitutivo e alla identificazione dei responsabili.

ART. 9 - CANCELLAZIONE

1. La cancellazione dall'Albo verrà pronunciata dalla Commissione Partecipazione in presenza di una delle seguenti circostanze:
 - a) richiesta da parte dell'Associazione,
 - b) accertata cessazione anche di uno solo dei requisiti per l'iscrizione,
 - c) ogni violazione dolosa alle norme sull'erogazione di contributi, previste dai commi 3, 4 e 5 del successivo art. 15.
2. La cancellazione, che nei casi di cui alle lett. b) e c) deve essere preceduta da comunicazione di avvio del procedimento, opera dal momento dell'assunzione del provvedimento della Commissione Partecipazione e comporta la perdita di tutti i diritti ed i benefici connessi all'iscrizione.
3. Contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso al Sindaco.

ART. 10 - PUBBLICITA' DELL'ALBO

1. L'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo, distinte per settore di attività, verrà pubblicato annualmente all'Albo Pretorio del Comune, contestualmente all'elenco delle eventuali cancellazioni.

ART. 11 - PREROGATIVE DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO

1. Le Associazioni iscritte all'Albo godono delle seguenti prerogative, il cui esercizio è disciplinato nei successivi articoli del presente regolamento:
 - a) diritto di accesso alle strutture ed ai servizi del Comune, secondo le modalità del successivo art. 12;
 - b) diritto ad essere consultate dalla Commissione Partecipazione in occasione della predisposizione di provvedimenti generali relativi a materie connesse alle finalità statutarie proprie dell'Associazione;
 - c) facoltà di richiedere alle condizioni di cui ai successivi artt. 13, 14 e 15:
 - 1) - il patrocinio;
 - 2) - un contributo per singole iniziative;
 - 3) - sovvenzioni per programmi di attività.

ART. 12 – DIRITTO DI ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI

1. Alle Associazioni è garantito il diritto di accesso ai sensi della legge 241/90 e le stesse godono del sostegno e della consulenza degli Uffici comunali in relazione alla elaborazione di progetti di rilevanza sociale.

ART. 13 - CONSULTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

1. Sono istituiti quattro Coordinamenti corrispondenti ai settori individuati al II° comma dell'art. 3, i quali si riuniscono su invito dei competenti Assessori o su richiesta di almeno la metà delle Associazioni iscritte per singolo settore dell'Albo.
2. In occasione dell'adozione di provvedimenti di carattere generale relativi a materie connesse al settore di attività dei Coordinamento la Commissione Partecipazione indice riunione per ricevere parere espresso dalle Associazioni. Il parere eventualmente espresso deve essere allegato alla proposta di deliberazione. Detto parere non ha carattere vincolante per l'organo competente a deliberare sulla questione.

ART. 14 - PATROCINIO

1. La concessione alle Associazioni del patrocinio per specifiche iniziative, è soggetta a benessere dell'Assessore competente.
2. Il patrocinio consiste nella collaborazione organizzativa offerta all'Associazione, nell'assunzione delle spese per la pubblicizzazione dell'iniziativa (manifesti inviti, ecc....), nella concessione di strutture comunali gratuite o a canoni simbolici.

ART. - 15 - CONTRIBUTO PER SINGOLE INIZIATIVE E SOVVENZIONI-PER PROGRAMMI DI ATTIVITA'

1. La concessione di contributi per singole iniziative e/o di sovvenzioni per programmi di attività è subordinata alla presentazione di dettagliata richiesta, comprensiva di preventivo delle spese e delle entrate, da parte dei Soggetti interessati e alla verifica della disponibilità di risorse da parte dell'Ente.
2. Il contributo può consistere:
 - a) nell'erogazione di una somma di denaro che, ove del caso, sia soggetta alle ritenute di legge;
 - b) nella fornitura diretta di beni di consumo (coppe, targhe, medaglie, ecc.);
 - a) nella concessione in uso di strutture a titolo gratuito e/o con canoni simbolici.
3. Il procedimento di concessione è articolato in due fasi:
 - a) - assegnazione/quantificazione;
 - b) - erogazione.

Per l'assegnazione/quantificazione del contributo/sovvenzione saranno considerati, in via preferenziale, i fattori di seguito elencati in ordine di priorità:

- a1) - complementarietà rispetto ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
- a2) - presentazione entro il 15 marzo di ogni anno, da parte dei soggetti richiedenti, del programma generale di attività valido fino al 31 marzo dell'anno successivo,
- a3) - rilevanza pubblica della proposta/programma;
- a4) - incidenza di diverse forme di finanziamento pubbliche e private.

Per l'erogazione dei contributi/sovvenzione si procederà successivamente alla verifica di idonea documentazione attestante le risultanze economiche ed organizzative dell'iniziativa/attività prodotta dai soggetti interessati.

4. In nessun caso il contributo erogabile potrà superare il 20% del costo totale della singola iniziativa o eccedere l'eventuale documentato disavanzo.

Non potrà essere ammessa a contributo più volte e a diverso titolo la stessa iniziativa, mentre è ammissibile la contribuzione, a carico di esercizi finanziari diversi, per iniziative che si ripetono annualmente.

5. Le Associazioni beneficiarie del contributo dovranno presentare all'Amministrazione, una volta all'anno, una relazione economica della loro attività.

ART. 16 - NORMA TRANSITORIA

1. Nelle more di approvazione del presente Regolamento possono essere riconosciute alle Associazioni ed Enti richiedenti i benefici di cui all'art. 11, purchè in possesso dei requisiti previsti dal regolamento.

ART. 17 NORMA FINALE

1. Il presente regolamento sostituisce e abroga la deliberazione consiliare n. 247 del 24/10/1990 relativa a: " Approvazione Criteri e modalità di erogazione dei contributi ad Enti e Associazioni, ai sensi dell'art. 12, L. 241/90".

Deliberato con atto consiliare n 69 del 23/04/1997, esaminata senza rilievi dal CO.RE.CO di Milano nella seduta del 21/5/1997 al progr. N. 142100, pubblicato all'Albo Pretorio dal 21/5/1997 Al 5/6/1997, ripubblicato all'Albo Pretorio Comunale, per 15 giorni, dal 17/06/1997 Al 2/7/1997.

In vigore dal 3 Luglio 1997.

Modificati artt. 5 c. 1 e 8 c.1, oltre a correzioni ai riferimenti normativi con deliberazione consiliare n° 4 del 18/02/2008, pubblicata all'albo pretorio dal 27/02/2008 al 13/03/2008. Il Regolamento con le modifiche è stato ripubblicato all'albo pretorio dal 28/03/2008 al 12/04/2008. Modifiche in vigore dal 28/03/2008.
